

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONV. IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221 RIGUARDANTE L'ATTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI A MEZZO DELLA S.A.PRO.DI.R. S.R.L., PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO ISTITUZIONALIZZATO (PPPI) COSTITUITO A SEGUITO DI APPOSITA PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.

1. IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E SUE CARATTERISTICHE.

La gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce un servizio pubblico locale di rilevanza economica (da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5759).

Questo Comune ha finora gestito il servizio pubblico mediante raccolta stradale, con le modalità tecniche definite con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 28.2.2005, con ricorso ad affidamento a società esterna in esecuzione della stessa delibera fino alla data odierna.

Peraltro, il Comune detiene oggi una partecipazione societaria nella S.A.PRO.DI.R. Srl per una quota di capitale pari allo 0,71% pari ad un importo nominale di € 285,50 del capitale sociale.

Come si illustra più oltre, la S.A.PRO.DI.R. Srl è una società a capitale misto pubblico e privato conformata quale partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI) a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica.

L'oggetto sociale della S.A.PRO.DI.R. è l'esercizio diretto e/o indiretto tramite partecipazione a società di qualunque tipo ad Enti, a consorzi ed ad imprese di servizi pubblici consistenti nello svolgimento di attività nell'ambito territoriale della provincia di Rieti e dei comuni limitrofi, tra le quali la gestione dei servizi di raccolta, differenziata o indifferenziata e di trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e quanto altro specificato nella visura camerale allegata alla presente.

L'oggetto dell'affidamento, considerato nella presente Relazione, consiste nel servizio di gestione integrata dei rifiuti come dettagliato nello schema di contratto di servizio e nei documenti ivi richiamati.

L'affidamento del servizio pubblico viene regolato in coerenza con gli atti di gara e, quindi, in maniera uniforme rispetto alla regolamentazione effettuata dagli altri Enti locali soci nella S.A.PRO.DI.R. Srl.

La durata dell'affidamento è stabilita in 20 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di servizio.

L'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che, sino all'inizio delle attività del soggetto individuato come affidatario del servizio pubblico dall'Autorità d'Ambito, gli Enti locali continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa. La giurisprudenza amministrativa (tra le altre: Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5759) ha confermato che nelle more dell'attivazione e dell'operatività degli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali gli Enti locali, anche in forma aggregata, sono tenuti a garantire la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Con riferimento al territorio oggetto della gestione da parte della S.A.PRO.DI.R. Srl non è allo stato operativo l'Ente di Governo dell'Ambito ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni

2. L'ART. 20 DEL D.L. N. 179/2012 CONV. IN L. N. 221/2012.

L'art. 20 del d.l. n. 179/2012 conv. in legge n. 221/2012 recita come segue: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".*

A seguito di tale norma e della sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, la giurisprudenza ha osservato che:

“i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano” (Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 con ampio richiamo di precedenti).

Peraltro, Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 1028 ha altresì precisato quanto segue:

“in via generale, le regole applicative che presidono all'affidamento diretto di servizi a società miste pubblico-private per le quali via stata, come nella specie, una previa gara cd. a doppio oggetto (per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio) sono state indicate dalla giurisprudenza comunitaria e di questo Consiglio. // In particolare, per ciò che qui interessa, si deve rilevare che la differenza tra la società in house e la società mista consiste nel fatto che la prima agisce come un vero e proprio organo dell'amministrazione dal punto di vista sostanziale, mentre la diversa figura della società mista a partecipazione pubblica, in cui il socio privato è scelto con una procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di un modello nuovo, nel quale interessi pubblici e privati trovino convergenza. // In quest'ultimo caso, l'affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l'individuazione del determinato servizio da svolgere, delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto”.

In applicazione della suddetta normativa ed in base alla richiamata giurisprudenza, in vista dell'attivazione dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante la S.A.PROD.I.R. Srl, con la presente Relazione si intende illustrare che:

- 1) la S.A.PRO.D.I.R. Srl possiede i requisiti del PPPI previsti dall'ordinamento europeo;
- 2) la gestione del servizio integrato dei rifiuti a mezzo della S.A.PRO.D.I.R. Srl risponde a criteri di economicità.

3. LA S.A.PRO.D.I.R. SRL POSSIEDE I REQUISITI DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO ISTITUZIONALIZZATO (PPPI) PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO.

In relazione alla rispondenza della S.A.PRO.D.I.R. ai requisiti del PPPI previsti dall'ordinamento europeo si rileva quanto segue.

Con atto del Notaio Avv. Paolo Gianfelice di Rieti Repertorio n. 8741 Raccolta n. 4814 in data 23 marzo 2011, la Provincia di Rieti costituiva la Società S.A.PRO.D.I.R. Srl per la gestione del servizio di igiene urbana e in specie per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, a sostegno delle competenze gestionali attribuite ai Comuni.

A seguito della costituzione della Società da parte della Provincia di Rieti, hanno fatto il loro ingresso nella S.A.PRO.D.I.R. Srl n. 43 Comuni

I sopra ricordati Comuni, ivi compreso il Comune di Poggio Bustone hanno deliberato, con appositi atti del Consiglio Comunale (Deliberazione di C.C. n.30 del 26.09.2011), l'adesione alla S.A.PRO.D.I.R. Srl per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti a mezzo di società a capitale misto pubblico e privato, con socio privato operativo non stabile selezionato a mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica, approvando contestualmente lo statuto della società.

Di conseguenza, nell'ottobre 2013 la Provincia di Rieti provvedeva a pubblicare apposito Bando relativo alla gara ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio privato operativo non stabile nella S.A.PRO.D.I.R. Srl e l'attribuzione di specifici compiti operativi, in relazione all'affidamento in concessione alla S.A.PRO.D.I.R. Srl della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale rappresentato dai Comuni aderenti alla predetta S.A.PRO.D.I.R. Srl.

Con determinazione dirigenziale n. 500 del 24.11.2014 la Provincia di RIETI, quale Ente capofila, provvedeva a disporre

l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in favore del concorrente costituito dalle seguenti imprese riunite in raggruppamento: RIECO SPA (mandataria), SAGER srl, CICLAT AMBIENTE Soc. Coop.

Le operazioni di ingresso del socio privato nella S.A.PRO.D.I.R. S.r.l. ed il trasferimento del 49,00% delle quote oggetto della gara hanno avuto esito positivo, rimanendo il restante 51% del capitale in possesso della Provincia di Rieti e di n. 43 Comuni.

Il sopra ricordato bando di gara pubblicato dalla Provincia di Rieti:

- ha disciplinato lo svolgimento di una *“Procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. da svolgersi tramite procedura aperta e aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.”* (art. 2), avente “ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio” (art. 3.2.);
- nell’art. 4 il Bando precisa ulteriormente che *“4.1. La presente procedura è finalizzata alla selezione del socio privato partner industriale non stabile della S.A.PRO.D.I.R. S.r.l., mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, indetta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la quale ha ad oggetto, al tempo stesso, l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio; // 4.2. La partecipazione del socio privato nella società mista S.A.PRO.D.I.R. S.r.l., oggetto di PPPI nella misura del 49 %, dà luogo ai diritti ed ai doveri connessi e correlati alla detenzione di una partecipazione societaria secondo quanto previsto e disciplinato dal Codice Civile e dallo statuto societario; // 4.3. Si specifica che l’oggetto della gara comprende l’obbligo assunto dai soci privati di esecuzione delle prestazioni accessorie, ai sensi dell’art. 2345 c.c. le quali saranno quelle dettagliatamente illustrati nei documenti di gara a corredo della stessa e come risultanti dall’esito della procedura di gara. // 4.4. Il socio privato partner industriale dovrà presentare una proposta di piano industriale per la S.A.PRO.D.I.R. S.r.l., apportando il proprio know how tecnico, gestionale ed organizzativo e nel settore manageriale per il migliore conseguimento degli obiettivi di crescita e sviluppo della società e quindi sarà tenuto ad elaborare e proporre, in sede di presentazione dell’offerta, un progetto industriale della S.A.PRO.D.I.R. S.r.l., finalizzato al miglioramento dell’efficienza e dell’economicità aziendale anche attraverso proposte di integrazione organizzativa/gestionale, inerenti le attività specifiche di trattamento finalizzato al recupero e/o alla valorizzazione dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento degli stessi. La proposta di piano industriale, deve riferirsi a: // 1. organizzazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata con sistema domiciliare, compreso trasporto e conferimento presso idonei impianti, nonché altri servizi complementari stabiliti nei n. 43 Comuni aderenti a S.A.PRO.D.I.R. di cui al precedente punto 3.4, in conformità degli elaborati elencati al successivo punto 18) e di quanto descritto nel presente Bando di gara; // 2. realizzazione e gestione dell’impiantistica a sostegno della raccolta differenziata di cui al precedente punto, in conformità con gli elaborati elencati al successivo punto 18) e di quanto descritto nel presente Bando di gara”;*
- l’art. 3.9. del Bando stabilisce che *“per Compiti operativi, si intende l’insieme delle attività operative in capo alla S.A.PRO.D.I.R. Srl ed al socio privato, ivi comprese le Prestazioni accessorie da assolvere ai sensi dell’ art. 2345 del C.C. connesse alla gestione del servizio, il tutto come disciplinato nella documentazione prevista al successivo punto 18”*;
- l’art. 18 lett. C) del Bando indicava quali parti integranti del Bando stesso: *“C1. Elenco delle attività oggetto di prestazioni accessorie e specifiche tecniche; // C.2 Regolamento per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni accessorie; C.3 Prezzario di riferimento per le attività di trasporto dei rifiuti”*;
- l’art. 12.3. del Bando richiedeva ai concorrenti i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e patrimoniale: *“a) n. 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito attestanti l’affidabilità economica e finanziaria del concorrente ad assumere gli impegni di cui all’oggetto della gara; // b) aver conseguito nel quinquennio (gennaio*

2008 – dicembre 2012), un fatturato globale non inferiore a Euro 25.000.000,00 (Venticinquemilioni/00), IVA esclusa. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende posseduto con riferimento alla sommatoria dei requisiti delle imprese partecipanti al consorzio o al RTI; // **c)** aver conseguito nel quinquennio (gennaio 2008 – dicembre 2012), un fatturato specifico per l'attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti non inferiore a Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00), IVA esclusa. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende posseduto con riferimento alla sommatoria dei requisiti delle imprese partecipanti al consorzio o al RTI.; // **d)** aver avuto un patrimonio netto dell'impresa, con riferimento all'ultimo esercizio finanziario (Bilancio di esercizio anno 2012), pari o superiore ad euro 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00). Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende posseduto con riferimento alla sommatoria dei requisiti delle imprese partecipanti al consorzio o al RTI. // I requisiti richiesti di cui ai suddetti punti b), c), e d) sono strettamente connessi alla peculiarità del servizio richiesto che deve garantire la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale. Le dichiarazioni bancarie di cui al punto a) devono essere indirizzate all'Amministrazione”;

• Part. 12.3. del Bando richiedeva ai concorrenti i seguenti requisiti di capacità tecnica e organizzativa: “**a)** aver svolto, anche in RTI, per almeno tre anni consecutivi, negli ultimi cinque anni (2008 –2012), la gestione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in uno o più comuni e/o in enti territoriali con una popolazione residente complessivamente servita pari ad almeno 90.000 abitanti. La dichiarazione deve contenere l'elenco dei principali servizi di raccolta differenziata con l'indicazione delle date (periodo), dei destinatari (pubblici o privati) e del numero degli abitanti serviti di tali servizi. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende posseduto con riferimento alla sommatoria dei requisiti delle imprese partecipanti al consorzio o al RTI ma capogruppo deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. // **b)** aver gestito in conto proprio e/o in conto terzi, per almeno tre anni consecutivi, negli ultimi cinque anni (2008 – 2012), almeno un impianto di recupero e selezione dei rifiuti finalizzato al riciclaggio dei materiali valorizzabili (vetro, plastica, legno, metalli, carta e cartone, ecc.); almeno un impianto di trattamento dell'umido dei rifiuti; almeno una stazione ecologica/centro di raccolta per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dal ciclo di raccolta differenziata. La dichiarazione deve contenere la sede/i dell'impianto/i, gli estremi dell'autorizzazione/i rilasciata/e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ovvero, nei casi di centri di raccolta ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i. La dichiarazione deve riportare i quantitativi annui complessivamente trattati risultanti dalla dichiarazione annuale MUD. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito si intende posseduto con riferimento alla sommatoria dei requisiti delle imprese partecipanti al consorzio o al RTI ma la capogruppo deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. // **c)** Certificazione UNI EN ISO 9001 riferita all'ambito delle attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, rilasciata dall'ente competente ed in corso di validità (codice EA 39). Nel caso di consorzi o raggruppamenti d'impresie il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti con riferimento alla UNI EN ISO 9001, e per lo specifico settore della raccolta, del trasporto e trattamento dei rifiuti rilasciata (codice EA 39) almeno dalla capogruppo o della mandataria. // **d)** Certificazione UNI EN ISO 14001 riferita all'ambito delle attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, rilasciata dall'ente competente ed in corso di validità. Nel caso di raggruppamenti d'impresie il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti con riferimento alla UNI EN ISO 14001, e per lo specifico settore della raccolta, del trasporto e trattamento dei rifiuti rilasciata (codice EA 39) almeno dalla capogruppo o dalla mandataria”;

• Part. 14.2.2. del Bando disciplinava il contenuto dell'offerta tecnica come segue: “Nella busta B dovrà essere inserita una relazione dettagliata che illustri le strategie industriali che il concorrente si impegna ad attuare, nell'ambito dei compiti operativi di co-gestore, all'interno della compagine societaria di S.A.PRO.DI.R S.r.l ed un Piano industriale previsionale, di durata pari

all'affidamento. Il Piano industriale deve riguardare nello specifico: // **1. Organizzazione del servizio di igiene urbana, relativo al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili nonché il loro trasporto ed il successivo conferimento, da redigere in conformità dell'elaborato B2. "Disciplinare tecnico descrittivo relativo all'organizzazione del servizio di igiene urbana"**(di seguito denominato Disciplinare B2) di cui al successivo punto n. 18 del presente Bando di Gara. evidenziando gli aspetti gestionali e migliorativi proposti, nonché l'offerta economica per l'esecuzione del servizio; // **2. L'organizzazione del sistema impiantistico a sostegno della fase di raccolta dei rifiuti, da redigere in conformità dell'elaborato B1. —Disciplinare tecnico descrittivo relativo all'individuazione della rete impiantistica funzionale al sistema di raccolta differenziata"**(di seguito denominato Disciplinare B1), di cui al successivo punto n. 18 del presente Bando di Gara. // Nel Piano Industriale deve illustrarsi: **I. Modalità organizzativa** delle attività di raccolta, trasporto e di trattamento dei rifiuti che devono essere finalizzate ad attivare un efficiente, efficace ed economico sistema di gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso le forme di collaborazione e/o integrazione e/o sinergia dell'organizzazione attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani già essere nella Provincia di Rieti, il tutto secondo quanto richiesto e specificato nei Disciplinari B1 e B2. Nello specifico la modalità organizzativa deve prevedere: • descrizione della strategia e della proposta organizzativa riferita allo svolgimento delle attività di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili, in linea con il Disciplinare B2 che deve contenere: // 1. la descrizione dettagliata ed esecutiva dell'organizzazione del servizio (Piano Programma Organizzativo), comprensiva di tabelle riepilogative del personale operativo, dei mezzi impiegati e delle attrezzature previste; // 2. la descrizione dei costi complessivi relativi ad ogni singolo ambito territoriale così come individuato nell'elaborato B.3 —scheda degli ambiti territoriali per l'organizzazione del servizio di igiene urbana", fermo restando che il ribasso dovrà essere effettuato nelle modalità previste dal successivo punto 14.2.3; // 3. un elenco delle proposte migliorative ed integrative, descritte in modo dettagliato nel Piano Programma Organizzativo; // 4. descrizione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti e contabilizzazione delle utenze che l'impresa si impegna ad attivare in modo da facilitare il controllo dei servizi; // 5. descrizione delle diverse attività organizzative dei rapporti con l'utenza (campagna di comunicazione ed informazione) nella fase di avvio dei servizi ed a regime, con particolare riferimento alle modalità di coinvolgimento della stessa; // • descrizione della strategia e della proposta organizzativa riferita all'organizzazione del sistema impiantistico a sostegno di un efficiente sistema di raccolta differenziata e del trattamento dei rifiuti in linea con il Disciplinare B1, con la descrizione, altresì, del sistema di controllo che l'offerente intende proporre per l'attuazione ed il rispetto delle normative tecniche ed ambientali applicabili alle attività da svolgere nell'ambito delle suddette attività. // **II. Capacità tecnica** del concorrente in relazione all'esecuzione delle attività di raccolta, trasporto e di trattamento dei rifiuti proposte anche in rapporto alla capacità effettiva di trasferimento di know how del concorrente direttamente alla S.A.PRO.DI.R S.r.l., il tutto secondo quanto richiesto e specificato nei Disciplinari tecnici sopra richiamati. Nello specifico: // - descrizione delle risorse tecniche, organizzative e gestionali, in particolare delle risorse umane e delle loro competenze; // - descrizione dettagliata delle modalità di espletamento delle attività di raccolta, trasporto e di trattamento dei rifiuti, finalizzata alla migliore comprensione delle caratteristiche operative rilevanti in ordine alla sicurezza e alla tutela ambientale, con riferimento alle esigenze della popolazione degli operatori. // - descrizione della quantità e qualità dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti che si intende realizzare e degli impianti che saranno utilizzati per il conferimento dei rifiuti, nelle more della realizzazione dell'impiantistica prevista nel piano Industriale offerto, in linea con Disciplinare B1. // **III. Capacità del concorrente di proporre e gestire processi innovativi**, il tutto secondo quanto richiesto e specificato nei Disciplinari sopra richiamati, con particolare riferimento dell'incremento della economicità e dell'efficienza del servizio, tenendo in debita considerazione: - dei limiti delle risorse disponibili e dei costi di investimento riguardanti le attività di trattamento dei rifiuti; - degli obiettivi di raggiungimento e/o miglioramenti degli standards qualitativi e quantitativi previsti nella pianificazione regionale (PRGR) e provinciale (PPGR) vigenti, nonché dalla

normativa nazionale in materia; // - della necessità di soddisfare le aspettative e le istanze dei cittadini e degli utenti in generale del servizio, rappresentati in via esponenziale dai contenuti dei contratti di servizio da sottoscrivere con i singoli Comuni/Unione dei Comuni; // Tali proposte tecniche migliorative ed innovative (sia tecnologiche che di processo) nella esecuzione delle suddette attività debbono essere rappresentate nel progetto offerta con indicatori di efficacia che permettano di misurare e determinare: // - l'incremento dell' economicità e/o dell'efficienza del servizio, con riguardo sia dei costi di gestione che di quelli di investimento; // - il raggiungimento e/o miglioramento degli standard qualitativi previsti nella pianificazione regionale (PRGR) e provinciale (PPGR) vigenti, nonché dalla normativa nazionale in materia; // - la capacità di soddisfare le eventuali aspettative degli utenti del servizio.

// IV. Piano degli investimenti // Sulla base di quanto presentato nel progetto offerta sotto il profilo tecnico - ingegneristico e gestionale che prefigura il futuro scenario industriale della S.A.PRO.DI.R S.r.l, il concorrente deve presentare il corrispondente Piano temporale degli investimenti (a valori correnti), finalizzato anche a dimostrare la sua sostenibilità e fattibilità sotto il profilo economico e finanziario, ma anche la sua sostenibilità tecnica ed ambientale, il tutto secondo quanto richiesto e specificato nei Disciplinari tecnici. // Nell'individuare gli interventi riguardanti le attività di raccolta e trattamento finalizzate al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel bacino territoriale della S.A.PRO.DI.R S.r.l si deve tenere conto del raggiungimento dell'obiettivo minimo della raccolta differenziata al 65% e della conseguente produzione dei rifiuti. Nella individuazione delle attrezzature e dei mezzi necessari all'organizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani si dovrà tener conto del piano Regionale e Provinciale dei rifiuti. Si precisa che il Piano degli Investimenti dovrà essere corredato dai seguenti elaborati tecnici minimi degli impianti che i Concorrenti intendono proporre a sostegno del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e del loro trattamento conformemente ai Disciplinari tecnici sopra richiamati: // - la relazione descrittiva e tecnica delle attrezzature che compongono i suddetti impianti con particolare riferimento al funzionamento delle stesse; // - i grafici illustrativi degli impianti; // - la stima della spesa per la loro realizzazione; // - per gli impianti esistenti da mettere a disposizione nelle more della realizzazione dell'impiantistica prevista nel piano Industriale offerto: le eventuali autorizzazioni di cui dispongono i Concorrenti per il conferimento dei rifiuti da avviare a trattamento; // - per gli impianti da realizzare: le eventuali autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative e normative in materia per la costruzione e la gestione degli impianti previsti ed offerti nel piano Industriale; // - il piano di ammortamento tecnico con valore residuo dei beni a fine affidamento; // - i calcoli della capacità di trattamento dei rifiuti, almeno su base annua; quant'altro si riterrà utile per meglio illustrare e necessario per comprendere la proposta di realizzazione e gestione degli impianti proposti nel proprio piano industriale. // **V. Piano economico e finanziario //** Sulla base di quanto presentato nel progetto offerta sotto il profilo tecnico - ingegneristico e gestionale che prefigura il futuro scenario industriale della S.A.PRO.DI.R S.r.l, il concorrente deve altresì presentare il corrispondente Piano economico-finanziario (PEF) relativo esclusivamente alle suddette attività prefigurate, nel quale vengono sintetizzati i risultati previsionali economici e finanziari nei 20 anni di durata pari all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti coincidente con la sua permanenza nella compagine societaria. Scopo del Piano economico-finanziario è quindi principalmente quello di verificare gli effetti reddituali-economici e finanziari-patrimoniali e quindi valutare/apprezzare la congruità e convenienza di quanto offerto nel progetto offerta. Il Piano economico e finanziario deve pertanto essere corredato da: // a. Conto economico e stato patrimoniale (sia come singolo anno che come somma dei 20 anni di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti); // b. Piano completo degli ammortamenti; // c. Piano di copertura finanziaria (forme di finanziamento attraverso accensione di mutui, leasing, ecc.); // d. Una nota illustrativa per dimostrare l'attendibilità delle ipotesi tecnico — economiche e finanziarie considerate in cui risulti quantomeno: // - la metodologia utilizzata per la valutazione e determinazione della parte dei ricavi; // - le modalità di determinazione e la composizione di tutti i costi di gestione (approvvigionamenti, consumi, energia, servizi, ecc.) necessari, correlati e conseguenti; // - il personale operativo

mediamente dedicato a tutte le attività di raccolta e trattamento dei rifiuti incluso quello dedicato alle attività tecniche ed amministrative, ecc. con indicazione dei livelli di inquadramento e di retribuzione obbligatoriamente facente riferimento al vigente CCNL di Nettezza Urbana e Igiene Ambientale "Fise Assoambiente"; // - una dettagliata descrizione delle attività manutenzioni sia ordinarie che straordinarie sugli impianti da realizzarsi ed il loro eventuale piano di ammortamento; // - quant'altro si riterrà utile e necessario per meglio illustrare e comprendere il piano economico e finanziario predisposto. // e. Calcolo del Valore Attuale Netto (VAN) dell'operazione, dimostrando l'equilibrio economico — finanziario della complessiva gestione del Progetto offerta Piano Industriale presentato dal concorrente, evidenziando sia il valore per ogni singolo anno sia il progressivo di piano, per l'intero periodo di durata della concessione (20 anni). // Si precisa inoltre che: // a. tutto il piano dovrà essere redatto al potere di acquisto della moneta previsto per l'anno 2013 (da mantenersi nelle elaborazioni prospettiche quindi costante per tutta la durata della concessione) // b. Il calcolo del VAN si effettua con la seguente formula:

$$\sum_{t=0-n} [Ct / (1+i)^t]$$

in cui: // - n = durata totale della concessione - 1 anno = $20 - 1 = 19$ (considerando che per il primo anno $t=0$ e per il quindicesimo $t=19$); // $C(t)$ = flusso finanziario netto al tempo t dato dalla differenza (positiva o negativa) tra Flussi di cassa in entrata (ricavi da corrispettivi contrattuali, proventi della gestione, proventi finanziari, finanziamenti di terzi, indennizzo di fine gestione) e Flussi di cassa in uscita (costi di manodopera, materiali di consumo, energia, servizi resi da ditte esterne, oneri assicurativi e fidejussori, canone e altri oneri corrisposti ai terzi, rate di rimborso dei finanziamenti, importi degli investimenti, imposte sul reddito e sulle plusvalenze, partite straordinarie in uscita come, ad esempio, corrispettivi una tantum e spese di gara, se previsti, ecc...); // t = scadenze temporali da 0 ad n ; // i = tasso di interesse al quale viene effettuata l'operazione = 5% (da ritenersi invariante per tutta la durata della concessione). // Il calcolo dei vari coefficienti di attualizzazione, della suddetta formula, va effettuato considerando una approssimazione alla terza cifra decimale. Si precisa in conclusione che ciascun concorrente deve obbligatoriamente presentare all'interno del proprio progetto offerta-piano industriale un unico scenario industriale, ovvero contenente per ogni soluzione impiantistica una unica soluzione tecnica-gestionale, pena l'esclusione della proposta-offerta per indeterminazione della stessa. Sarà altresì motivo di esclusione il progetto offerta del concorrente che nella predisposizione del Piano Economico e Finanziario, sulla parte della quantificazione del costo del personale non applicasse o facesse riferimento espressamente alle condizioni e alle retribuzioni (per livello professionale previsto) previste dal contratto vigente CCNL di Nettezza Urbana e Igiene Ambientale "Fise Assoambiente", così come previsto dal Digs.vo 152/2006. // La relazione e gli elaborati ed allegati anche di natura tecnica, dovranno essere contenuti in un massimo di 350 pagine formato A4, comprensive di schede tecniche, grafici, cronoprogrammi e quant'altro ritenuto necessario per l'illustrazione della proposta-piano industriale. Gli elaborati che, per essere maggiormente intelligibili, debbano essere stampati su formati diversi dall'A4, devono comunque essere ripiegati in questo formato”;

• l'art. 14.2.3. del Bando così disciplinava il contenuto dell'offerta economica: **“14.2.3.1. Offerta ribasso servizi prestazioni accessorie** // • Dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato alla presente Bando di Gara, reso legale mediante apposizione di competente bollo (Euro 16,00), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente, in cifre e lettere, il ribasso percentuale offerto per l'esecuzione delle prestazioni accessorie che gli verranno affidate da S.A.PRO.D.I.R S.r.l da applicarsi sul prezzario di riferimento di cui all'Allegato C.3. della documentazione di gara. In caso di RTI, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese del Raggruppamento. // **14.2.3.2. Offerta rialzo per l'acquisto delle azioni di S.A.PRO.D.I.R S.r.l** // - Dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato alla presente Bando di Gara reso legale mediante apposizione di competente bollo (Euro 16,00), sottoscritta dal legale

rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente, in cifre e lettere, l'irrevocabile offerta di rialzo percentuale sull'importo posto a base d'asta per l'acquisizione del 49% della azioni di S.A.PRO.DI.R S.r.l. (base d'asta Euro 68.600,00). In caso di RTI, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese del Raggruppamento. In caso di discordanza tra le offerte espresse in cifre e quelle espresse in lettere, prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione e per la S.A.PRO.DI.R S.r.l.; // **14.2.3.3. Offerta ribasso servizi di raccolta differenziata** // - Dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato alla presente Bando di Gara, reso legale mediante apposizione di competente bollo (Euro 16,00), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente, in cifre e lettere, il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara (base d'asta Euro 166.062.728/00)) In caso di RTI, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese del Raggruppamento. In caso di discordanza tra le offerte espresse in cifre e quelle espresse in lettere, prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione e per la S.A.PRO.DI.R S.r.l.”;

• l'art. 15.2.1. del Bando così regolava la valutazione dell'offerta tecnica: “Il punteggio massimo attribuibile per l'offerta tecnica è di 70 punti. La commissione procederà ad attribuire il punteggio a ciascuna offerta tecnica, calcolato con il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato P, comma 2, lettera a), numero 4 del DPR 207/2010, secondo i seguenti elementi di valutazione, e relativi sub-punteggi, e attenendosi ai criteri motivazionali sotto riportati: // 1. Proposta relativa all'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata n. 30 punti, così ripartiti in base ai seguenti profili: // W_i = punti 15 in base al livello di dettaglio nella descrizione dei dati iniziali necessari al dimensionamento (utenze servite, area alta densità, raccolta differenziata, ecc.), alla descrizione delle squadre di lavoro dei servizi di raccolta domiciliare (in termini di personale e mezzi), all'analisi dei carichi di lavoro delle squadre di raccolta domiciliare che permettano di verificare la congruità dei dimensionamenti indicati nell'offerta tecnica, nonché alla descrizione del calendario settimanale dei servizi di raccolta domiciliare ed alla descrizione degli altri servizi oggetto di bando (servizi a chiamata, ecc.); // W_i = punti 7 alle offerte che proporranno varianti migliorative rispetto alle prescrizioni minime previste dall'elaborato Disciplinare B2 (per varianti migliorative, si intendono quelle che cambiano le modalità di erogazione di un servizio indicato migliorandone l'efficienza e/o l'efficacia) o varianti integrative (per varianti integrative, si intendono servizi di assoluta novità, non previsti nel Disciplinare B2); // W_i = punti 4 in base alla descrizione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti e di contabilizzazione delle utenze che l'impresa si impegna ad attivare anche per l'applicazione della tariffa puntuale; // W_i = punti 4 in base alla descrizione della fase di start up, compresa campagna di comunicazione ed informazione nella fase di avvio dei servizi ed a regime. // 2. Proposta relativa alla realizzazione e gestione di una rete impiantistica a sostegno di un efficiente sistema di raccolta differenziata e del trattamento dei rifiuti, n. 30 punti, così ripartiti in base ai seguenti profili: // W_i = punti 10 per la coerenza con le linee guida redatte dalla stazione appaltante e riportate nell'allegato B1 “Disciplinare tecnico descrittivo relativo all'individuazione della rete impiantistica funzionale al sistema di raccolta differenziata”; // W_i = punti 5 per il grado di innovazione del sistema tecnologico proposto, attraverso la valutazione dei profili di innovazione tecnologica, di innovazione organizzativa e di innovazione gestionale; // W_i = punti 5 per l'adeguata identificazione degli obiettivi e delle azioni oggetto del piano-industriale proposto, attraverso la valutazione: del grado di completezza della definizione delle caratteristiche dell'ambiente in cui si opera; della chiarezza dei dati posti alla base delle proiezioni reddituali, patrimoniali e finanziarie; // W_i = punti 10 per la realizzabilità del piano-industriale proposto, attraverso la valutazione della situazione di partenza, delle caratteristiche del bacino territoriale di riferimento dell'impresa, delle capacità documentata dal concorrente, della coerenza interna del piano, dell'adeguata valutazione dei rischi (tecnologico, finanziario, legislativo, ecc.) anche in relazione alla corretta identificazione degli elementi di criticità del piano stesso; // 3. Proposta relativa alla validità del piano di investimenti, n. 10 punti : attraverso la valutazione: dell'adeguatezza dello stesso, in relazione alle caratteristiche del bacino territoriale di riferimento dell'impresa e dei dati di input

riportati nelle linee guida; della sua sostenibilità in termini finanziari, intesa quale mantenimento dell'equilibrio della struttura finanziaria aziendale, come modificata dal piano proposto, e quale contenimento del rischio complessivo aziendale entro livelli accettabili. // L'offerta tecnica dovrà essere definita in modo chiaro e univoco; al riguardo si precisa che se verranno presentate dichiarazioni, relazioni, descrizioni o proposte non definite in modo chiaro ovvero non sufficientemente documentate, esse non verranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio di merito tecnico. Nella determinazione dei punteggi finali saranno presi in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola risultanti dai calcoli senza procedere ad alcun arrotondamento. In caso di VAN < 0, l'offerta tecnica sarà considerata anomala; in tal caso la Commissione procederà alla verifica e alla conseguente eventuale esclusione dell'offerta, adottando analogicamente le procedure previste dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e sm.i.. // Costituisce causa di valutazione di non congruità della proposta la redazione del PEF in contrasto con gli elementi offerti nella documentazione di gara, ovvero anche in presenza di valori (nella parte ricavi e/o nella parte dei costi) ingiustificatamente non rispondenti a canoni "normali" di mercato. Ai fini della valutazione del PEF la Commissione, per ciascun concorrente, potrà prendere in considerazione eventuali giustificazioni fondate sull'economicità del processo gestionale, sulle soluzioni tecniche adottate o su condizioni di economie di scala particolarmente favorevoli nella gestione del servizio oggetto della presente procedura. La Commissione si riserva di verificare anche la congruità delle ipotesi a base del Piano industriale e del PEF e di richiedere, se necessario, giustificazioni al concorrente”;

• l'art. 15.2.2. del Bando prevedeva che “Il punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica è di 30 punti. La commissione procederà ad attribuire il punteggio a ciascuna offerta economica secondo i seguenti elementi di valutazione e relative formule: // ribasso offerto sulle prestazioni accessorie punti 10 // ribasso sull'acquisto delle quote azionarie punti 10 // ribasso relativo al servizio di raccolta differenziata punti 10”. // • il punteggio disponibile per l'elemento "Ribasso offerto sulle prestazioni accessorie" sarà attribuito applicando la seguente formula // $Prpa(i) = 10 \times (Ri / Rmax)$ // Dove: $Prpa(i)$ = punteggio da assegnare al concorrente i-esimo per il ribasso sul prezzo delle prestazioni accessorie; Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo; $Rmax$ = Ribasso massimo offerto; • il punteggio disponibile per l'elemento "Rialzo sull'acquisto delle quote azionarie" sarà attribuito applicando la seguente formula: // $Prqa(i) = 10 \times (Ri / Rmax)$ Dove: - $Prqa(i)$ = punteggio da assegnare al concorrente i-esimo per il rialzo sul prezzo di acquisto delle quote azionarie; Ri = Rialzo offerto dal concorrente i-esimo; $Rmax$ = Rialzo massimo offerto; • il punteggio disponibile per l'elemento "Ribasso offerto sul servizio di raccolta differenziata" sarà attribuito applicando la seguente formula // $Prpd(i) = 10 \times (Ri / Rmax)$ // Dove: $Prpd(i)$ = punteggio da assegnare al concorrente i-esimo per il ribasso sul prezzo del servizio di raccolta differenziata // Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo; // $Rmax$ = Ribasso massimo offerto. // Nella determinazione dei punteggi saranno prese in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola risultanti dal calcolo senza procedere ad alcun arrotondamento”;

• nell'art. 9 il bando stabilisce altresì: “**9.1** La partecipazione del socio privato al 49% in capo alla impresa aggiudicataria è a termine. La durata del suo rapporto di partenariato pubblico privato (PPPI) non può eccedere la durata dell'affidamento del servizio in concessione stabilita nel presente bando di gara; **9.2** Il socio privato non può acquisire o acquistare, a qualunque titolo, quote dal socio pubblico se detto acquisto incrementi la percentuale del capitale posseduto rispetto a quella posta a gara. Ad esso non spetta pertanto il diritto di prelazione nell'acquisto delle quote nelle mani del socio pubblico se tale acquisto comporta un aumento della percentuale del capitale oggetto della presente gara; **9.3** Al termine dell'affidamento del servizio in concessione alla S.A.PRO.D.I.R S.r.l., gli Enti pubblici rinnovano le procedure competitive di selezione, ad evidenza pubblica, del partner privato per l'affidamento del nuovo servizio in concessione alla Società mediante procedura di gara a —doppio oggetto nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, mediante la liquidazione della posizione del precedente socio, qualora esso non risulti più aggiudicatario. Il valore delle

azioni per la liquidazione del socio privato alla scadenza è determinato dagli amministratori di nomina pubblica che deliberano a maggioranza, con spese a carico della società, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci privati da liquidare hanno diritto di conoscere, mediante comunicazione scritta con prova di avvenuta ricezione, la determinazione del valore di uscita delle proprie azioni e di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio uscente, nei 30 giorni successivi, si opponga alla determinazione del valore da parte degli amministratori di parte pubblica, il valore di liquidazione per i soci privati è determinato, entro novanta giorni dalla comunicazione di opposizione, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la S.A.PRO.DI.R. S.r.l., che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c. 9.4 E' escluso il rinnovo o la proroga del periodo riferito al rapporto di partnership industriale con il socio privato non stabile, fermo restando che anche dopo tale scadenza il rapporto proseguirà sino alla cessione delle quote nelle "mani" del successivo socio individuato a seguito di rinnovo della procedura concorsuale. Il rapporto con il socio impresa privata non stabile decorre dalla data della stipula del contratto sociale. Il contratto di servizio riporterà la durata dell'affidamento del servizio di durata non inferiore alla durata del rapporto non stabile col socio privato";

- l'art. 3.6. del Bando di gara definisce "Attività oggetto di partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI) della S.A.PRO.DI.R. S.r.l. // • Perogazione del Servizio Pubblico Locale, ovvero l'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati degli Enti Locali soci di S.A.PRO.DI.R. S.r.l. // • le altre attività connesse, correlate, sinergiche, strumentali e complementari ovvero tutte quelle indicate e previste dall'oggetto sociale di cui allo statuto societario, e della documentazione prevista al successivo punto 18";

- l'art. 3.7. del Bando precisa che "per affidamento in concessione dei servizi pubblici locali a favore della S.A.PRO.DI.R. S.r.l. si intende la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito del bacino territoriale, mediante stipula di contratti di servizio" e l'art. 3.4. del Bando a sua volta indica che "per Bacino Territoriale, si intende il perimetro territoriale costituito dai Comuni aderenti alla società S.A.PRO.DI.R. S.r.l.: i n. 43 Comuni che alla data del 1 Settembre 2013 hanno formalizzato la propria adesione alla S.A.PRO.DI.R. S.r.l. sono elencati nell'Allegato A.4 di cui al punto n 18 del presente Bando di Gara".

Tutte condizioni previste nel bando e in generale negli atti di gara sono state formalmente accettate dai concorrenti.

Riassumendo, il Bando di gara imponeva ai concorrenti di presentare, quale offerta tecnica, un Piano Industriale e strategie industriali i cui contenuti sono più specificamente dettagliati nell'art. 14.2.2. del Bando.

Il Bando, nel relativo art. 12.3., richiedeva ai concorrenti stringenti requisiti di capacità economico finanziaria e patrimoniale anche connessi agli specifici servizi oggetto dell'affidamento in concessione e l'art. 12.4 del Bando richiedeva altresì stringenti requisiti di capacità tecnica ed organizzativa.

I compiti operativi oggetto delle prestazioni accessorie risultano tra l'altro dall'art. 10.3. del Bando e sono dettagliati nel documento C1 recante "Elenco delle attività oggetto di prestazioni accessorie e specifiche tecniche", facente parte integrante del Bando ai sensi del relativo art. 18.

Il punto 3.11 del Bando specifica ancora che il socio privato dovrà "concorrere alla co-gestione attraverso la nomina dei propri rappresentanti nell'organo amministrativo e nell'organo di controllo e nell'eseguire le prestazioni accessorie, ai sensi dell'art. 2345 c.c., di cui agli specifici compiti operativi". Al socio privato lo statuto della S.A.PRO.DI.R. Srl (art. 14) riserva altresì la nomina del consigliere di amministrazione al quale conferire le deleghe per l'operatività tecnica e commerciale della società.

Il ruolo del socio privato, descritto negli atti di gara, si iscrive nell'affidamento alla S.A.PRO.DI.R. srl della *gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito del bacino territoriale*, per la durata di 20 anni (punti 3.7. e 5 del Bando). Pertanto il punto 9.1. del Bando puntualizza che *"La partecipazione del socio privato al 49% in capo alla impresa aggiudicataria è a termine. La durata del suo rapporto di partenariato pubblico privato (PPPI) non può eccedere la durata dell'affidamento del servizio in concessione stabilita nel presente bando di gara"*. Di conseguenza, il punto 9.3. del Bando disciplina le modalità della liquidazione del socio privato alla scadenza dell'affidamento ed il punto 9.4. esclude il rinnovo o la proroga del rapporto di partnership industriale con il socio privato non stabile;

In considerazione di quanto sopra, la S.A.PRO.DI.R. Srl è una società a capitale misto pubblico e privato, partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI), nella quale l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si pone in connessione con la gara svolta per la selezione del socio privato operativo.

Infatti, la gara era finalizzata all'individuazione di un socio privato nella S.A.PRODI.R. Srl cui affidare, in ragione del suo comprovato *know how*, la gestione manageriale della società, sulla base del piano industriale confluente nel progetto offerta ed a cui affidare altresì compiti di materiale espletamento del servizio pubblico.

La concessione tra la selezione del socio privato e la concessione del servizio pubblico comporta che la stessa posizione del socio privato è *ad tempus* e cioè circoscritta alla durata dell'affidamento, in favore della società, del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Pertanto, il PPPI rappresentato dalla S.A.PRO.DI.R. è coerente con quanto prevede la Comunicazione interpretativa della Commissione europea sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) n. C(2007)6661 del 5 febbraio 2008 ove si afferma che *"Per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto"*. La posizione della Commissione europea è stata fatta propria, oltre che dalla Corte di giustizia europea e dalla giurisprudenza amministrativa, altresì dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere AS862 del 22 luglio 2011;

Peraltro, come richiede la giurisprudenza amministrativa:

- i) l'oggetto del partenariato pubblico e privato nel caso di specie è predeterminato e non genericamente descritto perché limitato alla gestione integrata dei rifiuti, comprensiva della realizzazione e gestione degli impianti (così, oltre al Bando di gara, l'art. 2 dello statuto della S.A.A.PRO.D.I.R. allegato al Bando stesso);
- ii) la gara per la selezione del socio privato che ha portato alla costituzione del PPPI ha avuto ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio e le capacità tecniche di tale socio e le caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire;
- iii) è chiarita in maniera inequivocabile la durata della partnership pubblico privata come sopra costituita, perché essa è limitata alla durata della concessione del servizio di igiene urbana in favore della S.A.PRODI.R. Srl, decorsa la quale il socio privato dovrà venire liquidato come stabilito dall'art. 9 del Bando di gara;
- iv) l'attività della S.A.PRO.DI.R. Srl è svolta a seguito di affidamento da parte degli Enti locali soci e per lo svolgimento di servizi nel territorio degli Enti locali medesimi;

Per concludere sul punto, si deve dunque affermare che **la SA.PRO.DI.R. Srl è oggi effettivamente conformata quale società a capitale misto pubblico e privato con socio privato operativo non stabile che detiene il 49% del capitale**

sociale, in coerenza con quanto previsto dai Comuni con le delibera dei rispettivi Consigli che a suo tempo stabilirono l'ingresso nella Società e l'affidamento ad essa del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed altresì in coerenza con i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

4. L'AFFIDAMENTO ALLA S.A.PRO.DI.R. SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI RISPONDE A CRITERI DI ECONOMICITÀ. MOTIVAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA SCELTA.

Per il periodo di durata dell'affidamento alla S.A.PRO.DI.R., per la quantificazione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti (piano economico finanziario) si rimanda agli atti di gara.

Nella tabella che segue si procede a confrontare il costo dell'affidamento alla S.A.PRO.DI.R. SRL del servizio di gestione integrata dei rifiuti con i costi rinvenibili sul mercato

Comune	Anno	Riferimento	Popolazione	Servizi raccolta	Costo procapite (€/ab)
SAPRODIR	2013	CIG 5365042CB4	85.105	€ 7.133.286,88	€ 83,82
Avezzano	2011	CIG 0969715A1F	41.813	€ 3.500.000,00	€ 83,71
ATI 4 Umbria	2013	CIG 5058683D42	238.582	€ 23.034.502,15	€ 96,55
ATI 3 Umbria	2011	Piano d'Ambito	178.921	€ 16.447.194,08	€ 91,92
Comune Rieti	2010	Progetto Conai	43.785	€ 5.213.354,99	€ 119,07
Comune Frosinone	2013	CIG 5263680E22	47.788	€ 4.743.481,78	€ 99,26
Comune Grottaferrata	2013	CIG 5256857F9D	26.365	€ 2.515.687,87	€ 95,42
Comune Guidonia	2014	CIG 558160208	83.211	€ 5.983.663,31	€ 71,91
Comune Montefiascone	2012	CIG 4473691E96	13.712	€ 1.381.092,80	€ 100,72
Comune Fonte Nuova	2014	CIG 6028424CD9	31.002	€ 2.123.643,00	€ 68,50
Comune Orte	2010	CIG 464810557	8.800	€ 633.731,67	€ 72,01

Comune	Anno	Costo parametrato ad utenza e frequenza media	Produzione rifiuti (ton/anno)
SAPRODIR	2013	€ 21,45	38.552
Avezzano	2011	€ 26,19	23.500
ATI 4 Umbria	2013	€ 36,49	134.024
ATI 3 Umbria	2011	€ 40,68	104.383
Comune Rieti	2010	€ 37,73	23.999
Comune Frosinone	2013	€ 24,13	26.819
Comune Grottaferrata	2013	€ 27,13	13.217
Comune Guidonia	2014	€ 23,05	24.754
Comune Montefiascone	2012	€ 33,62	7.052
Comune Fonte Nuova	2014	€ 23,62	17.182
Comune Orte	2010	€ 22,46	4.633

Da quanto sopra risulta, dunque, che il corrispettivo previsto per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati a mezzo della S.A.,PRO.DI.R. Srl è rispondente al criterio di economicità.

5. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE. COMPENSAZIONI ECONOMICHE.

La gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati costituisce servizio pubblico (da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre

2015, n. 5759).

Pertanto, S.A.PRO.DIR. Srl dovrà erogare i servizi in affidamento con continuità e nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nel contratto di servizio e dei documenti ivi richiamati ed allegati. Non dovranno aversi interruzioni o riduzioni anche qualitative delle prestazioni se non dovute a comprovate cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione; anche in quest'ultima ipotesi, S.A.PRO.DIR. Srl dovrà comunque adottare tutte le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la corretta erogazione del servizio, a ridurre il disagio che ne deriva, a limitare gli inconvenienti e a garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

Trattandosi di servizio reso alla cittadinanza non sulla base di tariffa, è previsto un corrispettivo in favore di S.A.PRO.DIR. Srl. Il corrispettivo è determinato come segue:

COSTI DIRETTI E INDIRETTI DEL SERVIZIO € 136.241,37 oltre iva

COSTI DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RICAVI € 40.574,01 oltre iva

PER UN TOTALE ANNUO PARI AD € 176.815,38 oltre iva pari ad € 194.496,92

È inoltre previsto l'adeguamento annuale del corrispettivo, che verrà determinato così come stabilito nei documenti di gara.

7. CONCLUSIONI.

In considerazione di tutto quanto sopra, la presente Relazione, redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del d.l. n. 179/2012, consente di ravvisare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della S.A.PRO.DIR. Srl e dimostra altresì l'economicità e l'affidabilità dell'affidamento stesso.

La presente Relazione, pubblicata ai sensi di legge, viene trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, come prescritto dall'art. 13, comma 25-bis del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 conv. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9.

**CONTRATTO REGOLANTE
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ALLA S.A.PRO.DI.R. S.r.l. NEL
COMUNE DI POGGIO BUSTONE**

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Via Francescana, 9 - 02018 POGGIO BUSTONE (RI) – C.F./P.IVA 00108830571

Provincia di Rieti

N. ... di rep.

Codice fiscale UFFICIALE ROGANTE (MDS DIA-----)

CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ CONNESSE E CORRELATE ALLA GESTIONE NEL
COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Repubblica Italiana

L'anno ..., il giorno ... del mese di ... presso la Residenza Comunale e nell'Ufficio di segreteria;

Avanti a me **Dr.ssa MODESTINO IDA**, Segretario del Comune di Contigliano per legge autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, Lett. c della D. Lgs. 18.08.00, n. 267, sono comparsi:

- **BATTISTI ANGELO** nato a Poggio Bustone il 07.08.1954, Responsabile del II Settore - Area Tecnica, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Poggio Bustone (P.IVA 00108830571), che nel presente atto verrà di seguito denominato “Comune”;
- **BERARDOCCO ALBERTO** nato a Pescara il 16.06.1965 il quale interviene nella sua qualità di Rappresentante Legale della Ditta SAPRODIR S.R.L. con sede legale in RIETI (RI), VIA SALARIA, 3 (P.IVA 01075000578), che nel presente atto verrà di seguito denominato “Gestore” o “Concessionario”; comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo.

Premesso e considerato che:

- che con atto del Notaio Avv. Paolo Gianfelice di Rieti Repertorio n. 8741 Raccolta n. 4814 in data 23 marzo 2011, la Provincia di Rieti costituiva la Società S.A.PRO.DI.R. Srl per la gestione del servizio di igiene urbana e in specie per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, a sostegno delle competenze gestionali attribuite ai Comuni;
- che questo Comune, insieme ad altri n. 43 Comuni della Provincia di Rieti, in particolare in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 30 del 26.9.2011, ha aderito alla S.A.PRO.DI.R. Srl per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti a mezzo di società a capitale misto pubblico e privato, con socio privato operativo non stabile selezionato a mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica;

- che pertanto nell'ottobre 2013 la Provincia di Rieti provvedeva a pubblicare apposito Bando relativo alla gara ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio privato operativo non stabile nella S.A.PRO.DI.R. Srl e l'attribuzione di specifici compiti operativi, in relazione all'affidamento in concessione alla S.A.PRO.DI.R. Srl della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale rappresentato dai Comuni aderenti alla predetta S.A.PRO.DI.R. Srl;
- che con determinazione dirigenziale della Provincia di RIETI, quale Ente preposto, n. 500 del 24.11.2014 si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara a favore del concorrente, costituito dalle seguenti imprese riunite in raggruppamento: RIECO SPA (mandataria), SAGER srl, CICLAT AMBIENTE Soc. Coop;
- che si sono concluse le operazioni di ingresso del socio privato nella S.A.PRO.DI.R. S.r.l. ed il trasferimento del 49,00% delle quote oggetto della gara, rimanendo il restante 51% del capitale in possesso della Provincia di Rieti e di n. 43 Comuni;
- che dunque la SA.PRO.DI.R. è effettivamente oggi conformato quale società a capitale misto pubblico e privato con socio privato operativo non stabile che detiene il 49% del capitale sociale, in coerenza con quanto previsto da questa Amministrazione comunale con la delibera del Consiglio che a suo tempo stabilì l'ingresso nella Società e l'affidamento ad essa del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- che il Comune detiene oggi una partecipazione societaria nella S.A.PROD.DI.R. Srl per una quota di capitale pari allo 0,71% del capitale sociale pari ad un importo nominale di € 285,50;
- che con delibera del Consiglio comunale n. ____ del ____.____.2017 si è dato atto, anche mediante la relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 conv. in L. 17.12.2012, n. 179 della convenienza della soluzione organizzativa e della conformità della S.A.PRO.DI.R. Srl alle forme di gestione dei servizi pubblici previste dall'ordinamento e si è provveduto all'approvazione dello schema del presente contratto di servizio, in conformità agli atti della gara sopra ricordata e agli esiti della gara stessa;
- che l'art. 198 del decreto legislativo 03.04.2006 n.152 stabilisce che, sino all'inizio delle attività del soggetto individuato come affidatario del servizio pubblico dall'Autorità d'Ambito, gli Enti locali continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa e che anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che nelle more dell'attivazione e dell'operatività degli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali i Comuni

sono tenuti a garantire la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

vista la determinazione a contrarre assunta dal competente organo dell'Amministrazione comunale

Sulla base delle riportate premesse e considerazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, le parti definiscono e stipulano quanto segue:

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto nonché i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente contratto di servizio in concessione della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e fatte salve eventuali ulteriori definizioni e/o specificazioni contenute nello stesso contratto, valgono le definizioni di legge e/o di normative e/o di regolamenti al tempo vigenti, le quali sono al momento quelle di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che di seguito si riportano integralmente in quanto e laddove applicabili.

Si intende per:

- a) **"rifiuto"**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **"rifiuto pericoloso"**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) **"oli usati"**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) **"rifiuto organico"** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) **"autocompostaggio"**:compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) **"produttore di rifiuti"**:il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di

pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) **“produttore del prodotto”**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) **“detentore”**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) **“commerciante”**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

j) **“intermediario”** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

k) **“prevenzione”**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

l) **“gestione”**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammentati ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

m) **“raccolta”**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “ff”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

n) **“raccolta differenziata”**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

o) **“preparazione per il riutilizzo”**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

- p) **“riutilizzo”**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- q) **“trattamento”**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- r) **“recupero”**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.lgs.vo 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- s) **“riciclaggio”**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t) **“rigenerazione degli oli usati”** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- u) **“smaltimento”**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- v) **“stoccaggio”**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- w) **“deposito temporaneo”**: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari; di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e

successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- x) "combustibile solido secondario (CSS)":** il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- y) "rifiuto biostabilizzato":** rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- z) "compost di qualità":** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- aa) "digestato di qualità":** prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

bb) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.lgs.vo 152/2006;

cc) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.lgs.vo 152/2006;

dd) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.lgs.vo 152/2006;

ee) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

ff) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

gg) “migliori tecniche disponibili”: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.lgs.vo 152/2006;

hh) “spazzamento delle strade”: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

ii) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs.vo 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

ll) **“sottoprodotto”**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs.vo 152/2006.

mm) **“compostaggio di comunità”**: compostaggio effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Art. 3 - Oggetto ed obiettivi della gestione

Il presente contratto è finalizzato alla regolazione dei rapporti tra il Comune ed il soggetto Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e cioè la SA.PRO.DI.R. Srl

In conformità con quanto disposto dall'art. 203 del decreto legislativo n.. 152/2006, il presente contratto prevede:

- il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- la durata dell'affidamento fissata in anni 20;
- i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del Gestore e le relative sanzioni;
- le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla realizzazione degli impianti;
- l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- l'obbligo di applicazione al personale, da parte del Gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, fatte salve diverse disposizioni, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 - Osservanza dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici

Il *Gestore*, in relazione alle finalità di pubblico interesse insite nei servizi assunti deve garantire, nell'espletamento delle attività, il rispetto dei principi di eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti, di imparzialità nell'erogazione del servizio e di continuità e regolarità delle prestazioni.

Esso deve pertanto provvedere all'adeguamento costante delle strutture operative, dei mezzi tecnici, delle tecnologie impiegate e dell'organizzazione aziendale per migliorare l'efficienza del servizio.

Il *Gestore* si impegna inoltre a:

- rispettare tutte le prescrizioni di legge e normative al tempo vigenti e a sviluppare programmi e procedure che dovranno garantire la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge e/o pianificatorie;
- rispettare e salvaguardare l'ambiente nell'esercizio dei servizi offerti e a garantire la salvaguardia della salute umana, minimizzando gli impatti negativi nello svolgimento delle attività. Si impegna, pertanto, ad assumere ogni iniziativa atta a favorire il recupero di risorse e a prevenire dispersioni nell'aria, sul suolo o nell'acqua che possano danneggiare la salute e l'ambiente. Inoltre il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere eseguito in impianti a norma e quindi sicuri da punto di vista ambientale;
- proporre iniziative per ridurre i quantitativi di rifiuti da smaltire e la loro pericolosità. Tale impegno si estrinseca anche nel promuovere iniziative per ogni forma di raccolta separata e di recupero di materia e/o di energia;
- favorire la adeguata partecipazione dell'utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso servizio, sia per migliorare la collaborazione tra le parti;
- stipulare il contratto di servizio per conto del Comune con il Conai e/o i relativi consorzi di filiera istituiti ai sensi di legge per la gestione degli imballaggi e degli altri rifiuti (RAEE, PNF, batterie e pile, olii minerali, ecc.);
- in qualità di soggetto affidatario della gestione integrata dei rifiuti, adempiere, su richiesta del Comune, a quanto previsto dall'art. 238 del D.lgs.vo 152/2006 per tutte le attività di propria spettanza e competenza in materia di Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, e comunque alle

altre eventuali attività richieste al soggetto gestore in materia di tariffe all'utenza in genere, in applicazione delle normative al tempo vigenti durante l'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L'attività del *Gestore* dovrà svolgersi in conformità alle vigenti discipline legislative, normative e regolamentari, attinenti specificatamente al settore .

In ordine alle eventuali esigenze di svolgimento razionale di servizi che trovassero limiti nelle discipline esistenti, sarà cura del *Gestore* di segnalare tempestivamente e motivatamente al Comune le fattispecie specifiche, corredate di eventuali proposte di soluzione, ferma restando l'osservanza delle normative vigenti da parte del *Gestore* e la libertà di determinazione del Comune.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto di servizio dovranno essere osservate tutte le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative e normative comunitarie, nazionali e regionali, negli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, nonché nei decreti e nelle disposizioni normative e regolamentari anche municipali, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente contratto di servizio.

I servizi oggetto della presente contratto di servizio sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1 legge n. 146/90) e costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposti alle disposizioni di cui all'art. 177 del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni; come tali per nessuna ragione devono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge e dalla stessa regolati.

L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte del Comune è affidato in via esclusiva al *Gestore* ai sensi delle disposizioni di legge vigenti al momento.

Art. 6 - Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

Salvo diversa disposizione di legge, il *Gestore* applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite all'articolo 31.

Art. 7 - Obblighi del Concessionario

I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che il *Gestore* si impegna in ogni caso ad osservare e preservare sono: quelle stabilite in sede di gara dal disciplinare tecnico, la tutela dell'ambiente; la

formazione del personale; le procedure di comunicazione e l'accessibilità agli utenti delle informazioni che li riguardano; la rilevazione sistematica del livello qualitativo delle prestazioni eseguite.

Il Gestore nello svolgimento del servizio deve sottostare ai seguenti obblighi:

- organizzare la propria struttura aziendale e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficace e coordinato con l'attività amministrativa del Comune avendo altresì cura di presidiare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri organi e dei propri dipendenti;
- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento degli obiettivi di legge e dei migliori livelli di qualità ed efficacia dei servizi;
- uniformare l'erogazione dei servizi, anche di quelli non rivolti al pubblico, ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 ed in particolare a quelli di eguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza, efficacia ed economicità e comunque a tutte le normative in materia pro tempore vigenti;
- non sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia, né tanto meno sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico;
- osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, nonché dalle eventuali società specializzate di cui si potrà avvalere, nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, le norme derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e, in genere, ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori, tenuto conto degli elementi di fatto che caratterizzano il lavoro stesso. Predisporrà, inoltre, prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- conformarsi, nello svolgimento della propria attività e nella prestazione dei servizi, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni, integrazioni e specificazioni, anche regolamentari;
- non adottare e/o deliberare alcuna innovazione e modifica alle procedure interne in tutto o in parte in contrasto con il presente contratto di servizio e/o che possano compromettere la capacità della Società di svolgere i servizi affidatigli;
- fornire tutti i chiarimenti, la documentazione o le certificazioni riguardanti le modalità operative

- messe in atto, a seguito di richiesta o ispezione da parte degli organi tecnici del Comune;
- correggere a proprie spese ed in un ragionevole lasso di tempo, e comunque non oltre i termini assegnati dal Comune, gli eventuali errori imputabili esclusivamente all'operato della stessa Società;
 - non divulgare, se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del Comune, tutti i documenti e le informazioni che saranno messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi, le notizie ed i dati afferenti ai criteri di organizzazione e pianificazione e, in generale, ogni elemento di informazione che riguardi il Comune, nonché i documenti elaborati dalle parti nell'ambito del presente contratto, che hanno carattere riservato.

Titolo II Affidamento del servizio

Art. 8 - Oggetto dell'Affidamento

Il Comune affida in concessione alla società S.A.PRO.DI.R S.r.l., che accetta, l'esecuzione ed erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, come definito dal decreto legislativo n. 152/2006, da effettuarsi nell'ambito del proprio territorio comunale. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti, viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità complessivamente risultanti nel presente contratto di servizio, nel Disciplinare Tecnico-economico e negli altri documenti elencati in calce al presente contratto. In detta gestione rientra il complesso di tutte le attività, di raccolta e trasporto. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo i principi della raccolta differenziata con le modalità previste dal disciplinare tecnico-economico e negli altri documenti elencati in calce al presente contratto di servizio dai documenti a corredo dell'offerta di gara.

Sono oggetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti - i rifiuti urbani di cui all'art. 184 comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), compresi quelli utilizzati per attività produttive e commerciali, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi di legge;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali e pericolosi, di qualsiasi provenienza, ed in particolare quelli provenienti da attività produttive e commerciali, comunque non assimilabili ai rifiuti urbani, ovvero che provengono dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore e/o detentore, come previsto dalle vigenti leggi in materia di gestione dei rifiuti.

Tutte le specifiche modalità di espletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei servizi, delle attività, livelli e standard minimi con particolare riferimento alle modalità, frequenze, dotazioni, ecc.) nel Comune vengono dettagliatamente previste nel **Disciplinare Tecnico-Economico** allegato, il quale è parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

Art. 9 - Durata della contratto di servizio

La durata della presente contratto di servizio è fissata in **anni venti decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto**. In ogni caso, data la natura di pubblico interesse del servizio oggetto del presente affidamento, il concessionario dovrà continuare la gestione del servizio anche successivamente alla scadenza, ai patti e condizioni all'epoca vigenti, senza soluzione di continuità e fino all'individuazione dell'eventuale nuovo gestore.

Alla scadenza del primo anno dalla sottoscrizione del contratto, si procederà alla verifica del rispetto delle previsioni e condizioni del servizio e dei relativi costi.

Successivamente al primo anno si procederà con verifiche biennali.

E' facoltà del Comune procedere alla verifica del contratto in qualsiasi altro periodo di validità dello stesso, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni e il raggiungimento delle finalità programmate al momento della stipula

Tra le condizioni e le finalità rientrano sia gli obiettivi delle percentuali di raccolta differenziata indicate nel documento denominato e gli obiettivi circa i quantitativi dei rifiuti prodotti indicati nel documento denominato, che la qualità del servizio svolto da parte del soggetto Gestore come dettagliata nel documento denominato

Art. 10 - Ambito territoriale di riferimento

In relazione all'elenco delle attività oggetto di affidamento, l'ambito territoriale di svolgimento del servizio è definito dal territorio del Comune, COME meglio specificato nei documenti elencati in calce al presente contratto.

Art. 11 - Definizione negoziata degli standard del servizio

Il Gestore, previo assenso espresso del comune, nella esecuzione dei servizi, può durante la sua attività di gestione, organizzarli e/o riorganizzarli con logica imprenditoriale, nel rispetto delle modalità di espletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei servizi, delle attività, livelli e standard minimi con particolare riferimento alle modalità, frequenze, dotazioni, ecc.) previste nel Disciplinare Tecnico-Economico.

Attraverso le analisi delle rilevazioni sistematiche del livello qualitativo delle prestazioni eseguite, il Gestore, previo assenso espresso dal Comune attiverà quelle procedure necessarie per l'adeguamento del servizio onde eventualmente aumentarne l'efficienza, l'efficacia e la qualità dello stesso.

Competerà al Gestore, previo assenso espresso dal Comune, ogni qualvolta ritenga opportuno apportare modificazioni alle modalità di espletamento dei servizi (che consentano il miglioramento degli standards), di promuovere la procedura per la definizione negoziale di nuovi standards di servizio, presentando un piano operativo tecnico-economico di riorganizzazione evidenziante in maniera dettagliata le ragioni della modificazione/integrazione, i vantaggi derivanti, le conseguenze per l'utenza e il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e per i cittadini.

Nella definizione negoziata degli standard del servizio, il previo assenso del Comune è da intendersi espressamente vincolante.

Art. 12 – Adeguamento, variazione e richiesta di nuovi servizi

Il gestore si impegna, ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dell'ente, i servizi previsti nel capitolato. In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 5% di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall'ufficio tecnico dell'ente, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dall'offerta in sede di gara.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in via diretta servizi complementari, rientranti nell'oggetto

sociale del Gestore, in caso di circostanza imprevista, e nuovi servizi non compresi dal presente contratto di servizio.

L'affidamento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- il valore complessivo associato ai servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo del contratto iniziale;
- i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi e rientranti nell'oggetto statutario del Gestore, devono essere compatibili con la normativa d'Ambito vigente al momento;
- il valore complessivo associato ai nuovi servizi non deve superare il 20% dell'importo del contratto iniziale.

Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all'art 163 del DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del presente contratto dovrà comunque avvenire nei limiti e nel rispetto della normativa specificamente applicabile.

Art. 13 - Mezzi, impianti, attrezzature e contenitori e materiale di consumo

Tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature, i contenitori, il materiale di consumo per la raccolta e qualsiasi altro bene strumentale necessario per il completo espletamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, sono a totale carico del *Gestore*, il quale dovrà peraltro fornire ed installare, a suo totale carico, nell'ambito del territorio comunale, tutti i contenitori ed i materiali necessari e risultanti dal piano all'uopo predisposto.

Al termine dell'affidamento, qualora tale affidamento non venga rinnovato alla S.A.PRO.DI.R. Srl, tutti i mezzi e le attrezzature destinati al servizio pubblico nel Comune in base al presente contratto e nei documenti in esso menzionati dovranno venire acquistate dal nuovo gestore, con pagamento alla S.A.PRO.DI.R. di un prezzo pari al valore non ancora ammortizzato dei beni adibiti al servizio pubblico nel Comune, come risultante dal bilancio della società. Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alla periodica manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, secondo le regole della buona tecnica.

Il Comune potrà utilizzare risorse economiche proprie o derivanti da contributi di altri Enti per l'acquisto

e la fornitura di attrezzature, contenitori e materiale di consumo finalizzati al miglioramento ed efficientamento del servizio, nonché per l'ordinarie esigenze dei beni di consumo.

Gli importi messi a disposizione per tali forniture saranno detratti dai costi e dagli ammortamenti del gestore.

Si specifica che la descrizione delle dotazioni dei suddetti beni strumentali utilizzati e/o installati sul territorio dalla S.A.PRO.DI.R. S.r.l. per lo svolgimento del servizio nel Comune è espressamente indicata nell'allegato Disciplinare Tecnico – Economico.

Art. 14 - Il personale

Il gestore dovrà obbligatoriamente assumere, inosservanza e nei limiti delle previsioni del CCNL applicabile, il personale attualmente impiegato dalla società preposta alla gestione dei servizi per conto del Comune, alla quale SAPRODIR SRL subentra.

Il Gestore deve assicurare la gestione dei servizi oggetto del presente disciplinare con i propri dipendenti. Gli operatori addetti ai servizi devono indossare una tenuta decorosa, pulita, nel pieno rispetto della normativa antinfortunistica. Sulla tenuta ogni operatore deve riportare gli elementi identificativi della persona addetta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Le spese di vestiario e dei D.P.I. fanno espressamente parte degli oneri a carico del *Gestore*. Il *Gestore* si obbliga ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la categoria e tutti gli accordi integrativi locali, applicando nei confronti del personale dipendente adibito ai servizi e attività ricomprese nel presente contratto, il contratto collettivo di categoria CCNL del settore della Nettezza Urbana e Igiene Ambientale delle imprese private, al momento denominato "CCNL Fise Assoambiente".

Tutto il personale in servizio deve ed è tenuto a mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti in genere e verso le autorità preposte. Qualora per l'espletamento del servizio dovesse eventualmente accedere nelle proprietà private, esso deve comportarsi rispettosamente, come anche nell'interlocuzione con gli utenti in genere e le autorità deve cercare di evitare discussioni, usando sempre un contegno e un linguaggio non riprovevole. Ove un dipendente del *Gestore* assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso verso gli utenti e/o le autorità preposte, il *Gestore* dovrà provvedere ad emettere un adeguato provvedimento disciplinare e se richiesto e ritenuto dalla ditta opportuno/necessario dovrà provvedere anche alla immediata sostituzione del dipendente stesso. Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e

previdenziali e quant'altro previsto dalla legge e dall'applicazione del CCNL sono a completo carico del *Gestore* il quale ne è il solo obbligato, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in proposito. Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo, da parte dell'Amministrazione Comunale, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Si specifica che la descrizione delle dotazioni e/o dell'utilizzo e/o impiego di risorse umane (personale diretto e indiretto, ecc.) della S.A.PRO.DI.R S.r.l. per lo svolgimento del servizio nel Comune, è indicata nell'allegato Disciplinare Tecnico – Economico.

Qualora il Comune richieda a S.A.PRO.DI.R S.r.l., per esigenze proprie o per servizi aggiuntivi, l'incremento di personale rispetto a quello previsto in avvio (art. 11 Piano Programma Operativo) i relativi costi saranno a totale carico del Comune richiedente

Qualora l'incremento del personale sia dovuto a una carenza del servizio sottostimato rispetto all'avvio i relativi costi saranno ripartiti tra i soli comuni appartenente alla macro area di riferimento.

Art. 15 - Corrispettivo annuo

A titolo di corrispettivo il Comune corrisponderà alla *S.A.PRO.DI.R. S.r.l.* un canone annuo (dall' 1 gennaio al 31 dicembre, oppure per dodici mesi a partire dalla data di decorrenza) pari a **Euro 176.815,38 oltre IVA** per l'espletamento dei servizi elencati e dettagliati nelle modalità di espletamento descritte nel **Disciplinare Tecnico-Economico allegato** il quale è parte integrante e sostanziale della presente contratto di servizio.

Il suddetto canone che avrà decorrenza a partire dal _____ comprende oltre a tutte le spese dirette o indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, gli oneri finanziari e fiscali e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse e l'utile della società *Gestore*. In caso di avvio o cessazione del contratto in corso d'anno, il canone si intende da corrispondere per la frazione di anno di vigenza del contratto stesso, sulla base del numero dei mesi in cui il servizio è stato prestato dal *Gestore*.

Sono altresì a carico del gestore le spese per lo smaltimento definitivo dei rifiuti raccolti e conferiti presso gli impianti di smaltimento e/o trattamento.

I compensi riconosciuti dai Consorzi di filiera CONAI e/o da altri consorzi di recupero spettano al *Gestore*, il quale in cambio assumerà l'onere e la spesa, altrimenti di spettanza comunale, di

provvedere ad effettuare tutte le attività di trattamento e conferimento degli stessi secondo quanto previsto e ordinato dai disciplinari dei suddetti Consorzi.

Il corrispettivo annuo sarà sottoposto a conguaglio nei casi di riduzione dei quantitativi dei rifiuti indifferenziati e della frazione umida, come meglio specificato nel Piano Programma Operativo.

Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo previsto nel presente contratto ed i relativi aggiornamenti ed adeguamenti, come stabiliti nel contratto stesso, assicurano allo stato l'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio pubblico.

Art. 16 - Pagamento del corrispettivo annuo

Il pagamento del corrispettivo annuo è effettuato dal Comune al Gestore in rate uguali mensili posticipate, entro trenta giorni dalla data fattura fine mese. La liquidazione mensile sarà preceduta dal visto di regolarità del servizio apposto a detta fattura da parte dell'Ufficio competente. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il gestore si obbliga al rispetto della legge 136 del 13 agosto 2010. Eventuali prestazioni di servizio richieste in eccedenza e/o aggiuntive e/o occasionali a quanto previsto, dietro formale deliberazione del competente organo dell'Ente, verranno contabilizzate e fatturate a parte nei modi e nei tempi sopra previsti. Per ritardati pagamenti oltre i termini della scadenza sopra fissata, la Società Gestore potrà richiedere la corresponsione degli interessi di mora secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni e integrazioni al tasso bancario corrente praticato nel periodo in oggetto dall'Istituto di Credito con il quale la società intrattiene i rapporti finanziari, ove non espressamente previsto altro tasso di interesse, più vantaggioso per l'Amministrazione, da norme specifiche applicabili in materia.

Art. 17 - Aggiornamento del corrispettivo annuo

Il corrispettivo annuale rimarrà fisso ed invariabile per i primi tre anni dalla stipula del presente contratto. Successivamente verrà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività indici di fonte ISTAT Nazionale (FOI).

La variazione dell'indice ISTAT medio annuo sarà applicato al solo importo del servizio di raccolta e trasporto, con l'esclusione dei costi di smaltimento.

Non è ammessa alcuna diversa variazione del corrispettivo annuo ad eccezione del citato aggiornamento.

Ad integrazione di quanto specificato al punto 12 del Piano Programma organizzativo, si specifica che

eventuali adeguamenti al costo di servizio andranno concordati tra le parti con cadenza biennale e solo in presenza di oggettive variazioni (in rialzo o in ribasso), che incidano sul costo di gestione del servizio in misura maggiore al 2%

In questo caso le parti potranno concordare un adeguamento dei prezzi. In caso di mancato accordo a ciascuna parte è consentita la facoltà di recesso anticipato dal contratto.

Tra le oggettive variazioni che consentono l'adeguamento dei prezzi è espressamente esclusa la modifica dei costi di gestione societaria della Sa.Pro.Di.R. s.p.a. o la necessità di eventuale ripianamento delle perdite sociali.

Titolo III- Sistemi di verifica e controllo

Art. 18 - Titolarità del controllo

Il Comune ha la titolarità del controllo dell'espletamento del servizio da parte del Gestore. Il Gestore consente l'effettuazione al Comune di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche anche senza preavviso, opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni.

Il controllo effettuato dal Comune è finalizzato alla verifica del rispetto, da parte del Gestore, degli obblighi derivanti dal presente contratto, inclusi i documenti dallo stesso richiamati nonché alla verifica della corretta realizzazione di quanto preventivato nella programmazione delle attività e degli investimenti e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito all'applicazione delle penali previste contrattualmente, con la quantificazione, le modalità e le procedure previste nel presente contratto.

Il Gestore è tenuto a rispondere alle obbligazioni poste dal contratto e dai documenti dallo stesso richiamati per quanto di sua competenza.

I controlli potranno avvenire in qualunque momento ma dovranno essere condotti in modo da non interferire con la normale attività del Gestore.

In caso di esito negativo del controllo, il Comune attiverà il procedimento sanzionatorio previsto nel presente contratto.

Il Comune predispose annualmente, tramite l'Organo di revisione contabile, un rapporto di controllo sulla gestione del servizio.

Art.19 - Obblighi contabili del Gestore

Il Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune i dati inerenti a ogni aspetto tecnico , economico e finanziario, con riferimento all'espletamento del servizio.

Sono oggetto di rendicontazione dati fisici caratteristici del servizio e dati economici e finanziari inclusi gli elementi, derivanti dalla contabilità industriale del Gestore, relativi all'espletamento del servizio.

Il Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune la seguente documentazione:

- report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e sull'erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti;
- report economico-finanziari contenenti dati sull'andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui flussi di spesa per gli investimenti;
- report sul modello gestionale e sul costo del personale;
- documento di bilancio e budget;
- dati del Controllo di Gestione.

La predisposizione della modulistica da impiegarsi per i suddetti report di rendicontazione sarà curata dal Gestore su espresse indicazioni fornite dal Comune.

Il Comune si riserva, comunque, la possibilità di richiedere al Gestore qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell'attività svolta.

Il Gestore si obbliga alla redazione annuale del Bilancio Ambientale, un documento da presentare al Comune, riportante i risultati tecnico-economici ottenuti nell'espletamento dei vari servizi, da poter utilizzare per informare la cittadinanza sulle attività svolte.

Art.20 - Verifiche periodiche della qualità del servizio

Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei servizi resi, il Gestore si impegna ad effettuare:

- indagini, a cadenza almeno triennale, realizzate mediante questionari predisposti di concerto con il Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori mirate a conoscere le esigenze e il grado di soddisfazione degli utenti;
- verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità definiti nella Carta dei Servizi, che il gestore deve predisporre.

I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate verranno pubblicati, previo confronto con il Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori, in un rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti che riporta:

- i risultati conseguiti in relazione agli standard;
- le cause del mancato rispetto degli standard;

- le azioni intraprese per porvi rimedio;
- il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l'anno precedente) ed il seguito dato ad essi.

Il Gestore, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorrono alla formazione di piani annuali di miglioramento della qualità.

Art. 21 - Organismo di controllo

Il Comune può istituire un'apposita commissione di controllo e coordinamento.

La commissione, se istituita, ha le seguenti attribuzioni:

- determina autonomamente un proprio programma di attività nell'ambito dei controlli previsti;
- confronta, nell'ambito di tale programma di controllo, l'attività programmata con l'attività effettivamente svolta;
- identifica gli scostamenti rispetto agli obiettivi ed agli standards di servizio previsti, attraverso l'analisi e la valutazione dei reports quadrimestrali presentati dal Gestore, redigendo rapporti di analisi;
- analizza i risultati emersi dal monitoraggio della qualità del servizio attraverso le indagini di "customersatisfaction";
- formula le proprie osservazioni, riscontri e proposte ai competenti organi del Comune, con cadenza almeno quadrimestrale o altra scadenza determinata nel provvedimento di istituzione, unitamente ad un rendiconto sulle proprie attività;
- garantisce il massimo di unitarietà possibile tra le richieste di intervento indirizzate alla Società dal Comune;
- avvia indagini finalizzate al miglioramento del servizio.

Art. 22 - Comitato tecnico per la gestione del contratto

Al fine della proficua gestione del Contratto, le parti si impegnano a costituire, entro dieci giorni dalla data di stipula dello stesso, il Comitato tecnico per la gestione del contratto, costituito da uno o più rappresentanti nominati paritariamente da ciascuna delle parti. Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge le seguenti funzioni:effettuazione di tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine alla interpretazione ed all'applicazione del contratto;ogni altra attività prevista espressamente dal presente contratto o stabilita, in accordo, dalle parti.

Art. 23 - Riserve

Insorgendo controversie il Gestore non deve mai, per nessun motivo, sospendere il servizio. Il Gestore può formulare riserve che devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Comune e debitamente motivate. Detta motivazione dovrà essere comunicata entro il mese successivo a quello nel quale si è verificato l'evento oggetto della riserva. Non esplicando il *Gestore* le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di far valere la contestazione.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in esame dal Comune prima del pagamento dell'ultima fattura. E' tuttavia in facoltà del Comune anticipare in taluni casi l'esame delle riserve o di parte di esse. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dal Comune e dal *Gestore*.

Art. 24 - Cessione del contratto, cessione del credito

La cessione del contratto, anche parziale, è assolutamente vietata; ove ciò si verifichi il Comune procederà immediatamente alla risoluzione del contratto.

La cessione dei crediti è ammessa verso la Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti Bancari con i quali il *Gestore* intrattiene regolari rapporti commerciali.

Art. 25 - Affidamenti a terzi di forniture e servizi

Il Gestore osserva, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., in quanto ad esso applicabili. Il Gestore, nel caso di subappalti e affidamenti a terzi di forniture, servizi ed attività strumentali per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, potrà non applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 163/2006, qualora l'importo complessivo dei sub affidamenti sia inferiore al 30 % del valore complessivo dei contratti in essere. Nel computo del 30% va considerato anche il valore delle attività svolte dall'imprenditore socio privato di S.A.PRO.DI.R nell'ambito delle cd. "prestazioni accessorie" come definite dalla documentazione di gara.

Il Gestore comunica agli enti locali soci l'elenco dei contratti stipulati relativi a forniture e servizi con soggetti terzi e le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Articolo 26 – Tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

Sono delegate alla S.A.PRO.DI.R. srl tutte le attività, compiti, servizi e funzioni relative al servizio di gestione del tributo/tariffa comunale sui rifiuti, rimanendo nella competenza del Comune la definizione delle modalità e criteri di ripartizione del tributo/tariffa tra gli utenti.

Articolo 27 – Garanzie assicurative

Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte del Comune.

Il Gestore è obbligato a provvedere all'assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose). Il Gestore dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e persone, danno ambientale) per i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti e per gli impianti. È fatto obbligo al Gestore di segnalare immediatamente al Comune, anche a mezzo fax, tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell'espletamento del servizio che possono impedire o turbare il regolare svolgimento dello stesso.

Art. 28 -Cauzione

Il *Gestore*, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di servizio, deve costituire a proprie spese idonea cauzione, a favore del Comune, da rinnovarsi di anno in anno, pari al 10% del corrispettivo contrattuale annuale. La cauzione può essere costituita, a scelta del Gestore, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso chi indicato dal Comune a titolo di pegno a favore del Comune. In alternativa, la cauzione può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entroquindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice. La polizza fidejussoria deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto garante o da soggetto di durata annuale munito di idonei poteri.

Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. In caso di inottemperanza, l'importo non reintegrato, andrà prelevato dal corrispettivo dovuto al Gestore. La mancata osservanza da parte del Gestore dell'obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto.

La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 29- Penali

In caso di ritardo, inadempimento o inesatto adempimento e violazione di quanto stabilito nel presente Contratto di servizio e in tutti i relativi documenti allegati, accertati *dal Responsabile del Servizio Tecnico* saranno applicate penalità in misura variabile, tra 100 e 500 euro, secondo quanto stabilito negli atti di gara.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati inadempimenti:

- mancata esecuzione della raccolta dei rifiuti in tutto o in parte dei territori comunali nei giorni stabiliti;
- mancata esecuzione del servizio di raccolta differenziata come da turni previsti e stabiliti;
- mancato turno lavaggio dei cassonetti come previsto e stabilito;
- il riscontrato traboccamento dei cassonetti dovuto al mancato rispetto delle frequenze di ritiro come previsto e stabilito.

Al Gestore possono essere applicate penalizzazioni in caso di:

- mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
- mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizi;
- mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati previsti;
- inerzia nei confronti di segnalazioni operate dal Comune circa carenze e disfunzioni; in generale, mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti.
- per qualsiasi altra violazione del contratto di servizio non espressamente indicata potrà essere applicata una penalità pari all'entità del danno o disservizio arrecato.

In ogni caso il Gestore avrà diritto di addurre motivazioni e giustificazioni. Qualora non accettate il Comune provvederà ad applicare le sanzioni previste.

E' sempre a carico del Gestore, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

Art. 30 - Procedure di contestazione e applicazione delle penali

In caso di rilevazione di inadempienza, eseguita secondo le modalità di controllo previste dal presente contratto, il Comune provvede a elevare formale contestazione al Gestore, comunicando le motivazioni della contestazione e l'ammontare della penale prevista entro 30 giorni non prorogabili dalla data dell'evento cui si riferisce la contestazione. Il Gestore dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato dalla comunicazione, comunque non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso il termine di cui sopra, ovvero in caso di insufficiente motivazione delle controdeduzione, il Comune provvede a comunicare al Gestore la conferma definitiva della sanzione. Qualora il Gestore non provveda entro ulteriori 15 giorni al versamento dell'ammontare della penale, il Comune provvede all'incameramento della stessa, incrementata di una quota aggiuntiva del 5%, attingendo al deposito cauzionale di cui all'art. 27 costituito dal Gestore, provvedendo a dare contestuale comunicazione allo stesso. Il Gestore è quindi tenuto a reintegrare la cauzione delle somme prelevate.

Il versamento dell'ammontare della penale da parte del Gestore o il suo prelievo da parte del Comune non esaurisce la responsabilità del Gestore il quale sarà richiamato a rispondere degli eventuali danni che si siano verificati a danno del Comune medesimo, o di un terzo. L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto del Comune di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione e recesso del Contratto.

Art. 31 - Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente

Il Gestore garantisce l'attuazione di un Sistema di Gestione della Qualità che copra l'insieme delle attività oggetto del presente contratto, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni e che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.

Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale che copra l'insieme delle attività oggetto del presente contratto, che assicuri il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e il continuo e progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. Il Gestore deve conseguire e mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN

ISO 14001:2004 e/o il Regolamento (CE) n. 761/2001 EMAS, fatte salve eventuali modifiche normative sopravvenute.

Articolo 32 - Cause di Inadempimento, risoluzione del contratto

In caso di inadempienze di particolare gravità, quando il Gestore non abbia svolto il servizio alle condizioni fissate dal presente contratto o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dipendente da cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, il Comune può disporre la risoluzione del contratto stesso, disponendo altresì la decadenza dall'affidamento del servizio in concessione.

In particolare il diritto alla risoluzione può sorgere:

- a) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
- b) in caso di interruzione generale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;
- c) in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni di cui al presente contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto.

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti a) e c).

Il Gestore ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per presentare le proprie giustificazioni: in caso di particolare urgenza tale termine è ridotto sino a cinque giorni.

Le conseguenze della risoluzione sono addebitate al Gestore e il Comune attingerà alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente, incluso il diritto al risarcimento dei danni.

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo il Gestore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del presente contratto.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei servizi accessori comporta la risoluzione parziale del presente contratto di servizio.

Art. 33 - Tentativo di conciliazione e Foro competente

In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto, le parti si

impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 22.

Eventuali vertenze giudiziarie inerenti al presente contratto saranno deferite al foro di competenza. Anche nell'ipotesi di contenzioso in atto il Gestore deve dare piena esecuzione agli obblighi nascenti dal presente contratto.

Titolo IV – Norme finali

Art. 34 -Tutela Privacy

Il Gestore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale, comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, venga a conoscenza.

Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., in merito al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione contrattuale.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

Art. 35 - Spese e Tributi

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto a imposizione nelle forme previste dalla vigente normativa.

Il Gestore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di registro di cui DPR 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui DPR 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore.

Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Art. 36 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire e contrastare i fenomeni di infiltrazioni criminali, il Gestore si obbliga ad eseguire le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto, con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e

successive modificazioni.

A tal fine il Gestore si impegna: ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto; a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente punto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o primo utilizzo; a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi, forniture oggetto del presente contratto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi.

Il Gestore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

ELENCO DEI DOCUMENTI CHE, ANCHE SE NON MATERIALMENTE ALLEGATI, FANNO PARTE DEL CONTRATTO E REGOLANO LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

Piano Programma Organizzativo Comune di Contigliano.

E richiesto, io Segretario comunale rogante ho ricevuto questo atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia, composto da pagine ___ complessive a video, letto alle parti, che, a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ivi compresi gli allegati, dei quali ho ommesso la lettura essendo loro ben noti, e in segno di accettazione con me lo sottoscrivono in modalità di firma digitale.

Io sottoscritto Segretario comunale rogante attesto che i certificati di firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PER L'IMPRESA APPALTATRICE - BERARDOCCO ALBERTO (f.to digitalmente)

PER L'AMM.NE COMMITTENTE – BATTISTI ANGELO (f.to digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE – MODESTINO IDA (f.to digitalmente)

